

ACCORDO INTEGRATIVO ATTUATIVO

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - (da ora in poi denominato MArRC o Museo) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Sudano che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto il decreto di nomina della Direzione Generale Musei n.1259 del 28 dicembre 2023;

e

l'Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale) con sede in Genova, Via Balbi 5, partita IVA 00754150100 (da ora in poi denominato Dipartimento o DCCI), rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof Luca Banfi, domiciliato per la carica in Via Dodecaneso, 31 -16146 Genova

Di seguito denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

Il MArRC è un Ufficio dotato di autonomia speciale afferente alla Direzione Generale Musei ai sensi del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 e ss.mm.ii. dotato di autonomia tecnico-scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile persegue finalità di tutela e valorizzazione;

Il MArRC intende coinvolgere il DCCI dell'Università di Genova nelle attività di ricerca e studio per la messa in atto di interventi e strategie, volti alla tutela dei Bronzi di Riace e di Porticello, così come già avviate nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'Istituto Centrale per il Restauro

in una prospettiva di tutela e valorizzazione integrata, si intende proporre una formula partecipativa tra enti di ricerca che, ciascuno con proprie competenze, offrano opportunità di crescita ed approfondimento scientifico;

l'Università è centro primario della ricerca scientifica nazionale con il compito di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

il Dipartimento è concorde a mettere a disposizione la propria esperienza applicandola al settore dei beni culturali;

le Parti intendono, con il presente Accordo integrare a rendere operativa la collaborazione già avviata tra MArRC e l'Istituto Centrale per il Restauro del Ministero della Cultura (d'ora in poi denominato ICR) nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto in data 13 aprile 2024 (rep.n.21-2024) al quale ci si richiama integralmente;

è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano tecnico-scientifico, didattico, e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

VISTO

- che la disciplina recata dal D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 ss. mm. ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d'ora in poi Codice) prevede molteplici forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in ordine alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale riconoscendo l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa;
- che il D.P.C.M. n.57 del 15 marzo 2024 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'OIV della performance" include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale – quale ufficio di livello dirigenziale generale - ed altresì dispone in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- che il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. è applicabile fino all'adozione dei decreti attuativi della nuova normativa;
- che il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" che dispone in materia di istituti dotati di autonomia speciale;
- che il D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 concernente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo come "Ministero della Cultura";
- lo Statuto del MARRC (MiBACT – UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 256 del 5 febbraio 2024;
- l'art. 15 della L 241/190 e s.m.i. che contempla la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazioni di attività di interesse comune;
- la determina dirigenziale MARRC rep. n. 90 del 9.04.2024 con la quale è stata avviata l'istruttoria procedimentale relativa alla collaborazione tra il MARRC e il DCCI dell'Università di Genova nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'istituto Centrale per il restauro (Rep. n.21 del 13.05.2024);

RICHIAMATO

L'Accordo Quadro rep. n. 21 del 13.04.2024 sottoscritto dal MARRC con l'Istituto Centrale per il Restauro finalizzato a disciplinare le condizioni e le modalità di predisposizione, presentazione e realizzazione di progetti congiunti e nello specifico avviare una collaborazione per l'elaborazione di una programmazione mirata ad effettuare approfondimenti diagnostici sui Bronzi di Riace ed i reperti di Porticello;

RILEVATO CHE

Il DCCI dell'Università di Genova è in grado di fornire l'adeguato supporto tecnico-scientifico per lo studio, la conoscenza, la ricerca, la conservazione ed il restauro finalizzato alla salvaguardia delle collezioni di competenza del MARRC con particolare riguardo ai manufatti di bronzo;

Il DCCI dell'Università di Genova collabora stabilmente con l'ICR ai sensi dell'accordo quadro prot. 2924-P del 05/08/2022 e dell'accordo attuativo prot. 5696 del 12/10/2023;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Accordo integrativo ed attuativo del già richiamato Accordo Quadro tra MArRC ed ICR ha come finalità la definizione di interventi e strategie volti:

- alla ricerca ed allo studio degli aspetti metallurgici e metallotecnici relativi ai materiali costitutivi e alla tecnica di produzione ed esecuzione dei Bronzi di Riace e di Porticello;
- all'analisi dello stato di conservazione e dei meccanismi di deterioramento dei Bronzi di Riace e di Porticello e alla valutazione dell'incidenza delle condizioni ambientali sul degrado;
- allo studio ed alla validazione dei materiali impiegati per la conservazione ed il restauro dei Bronzi di Riace e di Porticello e della loro interazione con i materiali costitutivi;
- all'impostazione e alla definizione di un progetto di intervento, sia esso conservativo, restaurativo o manutentivo, e all'elaborazione di un piano di conservazione programmata.

Tale collaborazione sarà declinata attraverso attività di analisi, studio e ricerca, anche di tipo interdisciplinare, e in progettualità commiste tra aree tecnico-scientifiche e diagnostica.

La collaborazione potrà prevedere anche diverse iniziative quali, a titolo esemplificativo, attività di ricerca, progetti pilota, attività di formazione, workshop, sempre nei limiti della struttura e delle risorse di ciascuna delle parti.

Articolo 3

Impegni del MArRC

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo attuativo il MArRC si impegna a:

- condividere competenze scientifiche e tecniche, risorse economiche e beni strumentali;
- autorizzare il personale del DCCI dell'UNIGE coinvolto nel presente Accordo all'accesso ai locali del Museo;
- garantire l'attività di studio, diagnostica, conservazione, manutenzione e restauro dei beni oggetto del presente Accordo e la predisposizione di spazi adeguati per l'allestimento di eventuali cantieri;
- favorire la condivisione e lo scambio di documentazione e informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature del laboratorio di restauro presso la sede del Museo – Piazza G. De Nava 26 Reggio Calabria.

Articolo 4

Impegni del DCCI dell'Università di Genova

Il Dipartimento, in linea con quanto previsto in merito ai propri compiti istituzionali e secondo gli obiettivi e i limiti definiti nel presente Accordo e nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra il MArRC e l'ICR sopra richiamato, si impegna a collaborare con il MArRC per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, mettendo a disposizione le proprie professionalità, competenze, laboratori e apparecchiature per concordate attività di ricerca, consulenza tecnico-scientifica, attività didattica, in accordo con i responsabili tecnico scientifici del MArRC e dell'ICR.

Il DCCI si impegna altresì a:

- favorire la condivisione e lo scambio di documentazione e informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
- rispettare le scadenze previste negli accordi attuativi del presente atto;
- definire, in accordo con il MArRC e l'ICR, un cronoprogramma delle attività;

- consegnare, secondo le previste scadenze, i report scientifici in formato sia digitale che cartaceo relativi alle indagini effettuate contenenti tutte le informazioni riguardo le strumentazioni diagnostiche e le metodologie impiegate, i e riportanti i risultati conseguiti a breve, medio e lungo termine nonché gli esiti della ricerca scientifica;
- mettere a disposizione i metodi di intervento ricavati dalle sperimentazioni e dalle esperienze pregresse.

Articolo 5

Personale e collaborazioni esterne

Per il conseguimento delle proprie finalità, sia il MArRC che il DCCI possono avvalersi della collaborazione del proprio personale, nonché di eventuale personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere, individuato nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. 36/2023 e proveniente da contesti diversi (collaborazione di soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri) e con modalità di coinvolgimento varie (mediante convenzioni, contratti, accordi, specializzazioni, dottorati e assegni di ricerca).

I referenti coinvolti nel coordinamento delle attività indicate in questo articolo sono i responsabili delle attività scientifiche, come definiti all'art. 7.

Articolo 6

Coperture assicurative

Ciascuna Parte garantirà la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale. Per ogni aspetto operativo i gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, dovranno attenersi alle disposizioni fornite dai rispettivi Enti in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori ed esterni che frequentano i luoghi dove si svolgeranno lavori e ricerche.

Ciascuna parte solleva l'altra da qualsivoglia responsabilità derivante da cause ad essa non imputabili.

Articolo 7

Responsabili

I responsabili del presente Accordo per ciascun Istituto sono:

Per il DCCI il Prof. Paolo Piccardo;

Per il MArRC:

Coordinatori scientifici:

- Daniela Costanzo, funzionario archeologo, responsabile delle collezioni conservate in Sala Bronzi;
- Barbara Fazzari, funzionario restauratore, responsabile per il settore di conservazione, manutenzione, restauro e diagnostica.

Articolo 8

Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore dall'atto di sottoscrizione, avrà validità di quattro anni e si intende tacitamente rinnovato in considerazione dell'oggetto che afferisce ad obiettivi di tutela e conservazione dei Bronzi di Riace e di Porticello, beni culturali appartenenti alle collezioni del MArRC.

Ciascuna delle parti ha possibilità di recedere e/o modificare il testo dell'atto entro il termine di tre mesi antecedenti alla data fissata per la scadenza del primo quadriennio.

Articolo 9

Modalità di esecuzione

Le parti si impegnano a effettuare le attività oggetto del presente accordo, su proposta dei soggetti di cui all'art. 8. Che definiranno altresì gli obiettivi operativi, le risorse umane ed economiche ed i rispettivi impegni.

Il Dipartimento fornirà al Museo una proposta, corredata da cronoprogramma, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. Le parti, dopo aver condiviso il cronoprogramma e le attività da svolgersi, attueranno quanto concordato in maniera diretta e/o servendosi delle collaborazioni esterne di cui all'art. 6, sulla base di specifici accordi attuativi.

Le attività oggetto del presente accordo verranno svolte in parallelo con quelle a cura dell'ICR perseguendo il medesimo scopo di definire una "mappa del rischio" e delle urgenze finalizzata alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Se ritenute necessarie potranno essere eseguite, oltre a indagini non invasive, anche indagini distruttive che prevedano il prelievo di microcampioni, la cui entità e localizzazione andrà concordata con la Direzione e il personale tecnico-scientifico MArRC. Potranno altresì essere realizzati *ad hoc*, previo accordo tra le parti, dei modelli metallici per lo studio dello stato di conservazione delle opere oggetto del presente accordo, sui quali effettuare prove relative all'incidenza delle condizioni ambientali sul degrado o sperimentazioni di materiali, apparecchiature e metodologie di intervento. Tutta la documentazione prodotta sarà condivisa con il MArRC e l'ICR per formare un database utile a conoscere lo stato di conservazione dei Bronzi di Riace e di Porticello e monitorarlo nel tempo.

L'esecuzione delle attività potrà prevedere l'impiego di apparecchiature, laboratori di ricerca, materiali o servizi del DCCI e del MArRC.

Nel caso di altre iniziative congiunte tra le Parti, ove sia previsto il trasferimento di opere, campioni e attività, i dettagli dell'iniziativa (tempistiche, modalità esecutive, reperti, risorse umane coinvolte) saranno precisati attraverso un verbale di consegna o un documento di inquadramento dell'attività che si andrà a svolgere.

Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, Art Bonus ed altre forme di fundraising.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione. L'adesione sarà formalizzata tramite specifico atto integrativo, preventivamente approvato dagli organi decisionali delle Parti e dalle stesse sottoscritto insieme al nuovo aderente.

Articolo 10

Divulgazione scientifica

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare congiuntamente, in tutto o in parte, i risultati delle attività regolate dal presente Accordo.

Le Parti assicurano la propria reciproca collaborazione nell'organizzazione di convegni e seminari, anche per i non addetti ai lavori, che promuovano e favoriscano, grazie anche alle esperienze maturate per il tramite del presente Accordo, la conoscenza di aspetti inediti del patrimonio culturale di competenza del MArRC, così come il ruolo e le attività dell'Istituto.

Articolo 11

Riprese fotografiche e/o audiovisive

Le Parti si riservano la facoltà di realizzare riprese fotografiche e/o audiovisive durante le attività oggetto del seguente Accordo, per finalità di documentazione, studio e didattica e ne possono autorizzare l'eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, per la comunicazione e la promozione delle proprie attività.

Articolo 12

Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 13

Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza del presente atto e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Articolo 14

Comunicazione e promozione

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alle attività istituzionali oggetto della loro collaborazione e ne impostano la comunicazione e la promozione in modo da renderne evidenti identità e ruolo.

Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali.

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale o di singolo progetto, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito al presente Accordo, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata con appositi accordi.

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del presente Accordo attraverso pubblicazioni, stampe, convegni, seminari, allestimenti, eventi espositivi, etc., con modalità da concordarsi fra le Parti stesse anche attraverso accordi di dettaglio. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

Articolo 15

Integrazioni /Accordi attuativi

Le Parti si riservano di implementare le condizioni previste nel presente Accordo, sottoscrivendo apposite integrazioni che ne entrano a fare parte come allegati. Tali atti saranno inerenti a specifiche attività, singoli progetti di diagnostica, ed eventuali ulteriori collaborazioni anche con altri enti.

Il finanziamento dei singoli progetti sarà concordato tra le Parti in accordi separati; non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate dai singoli progetti di intervento.

Articolo 16

Oneri

Il MArRC si impegna ad ospitare in un ambiente idoneo tutti i materiali e le attrezzature messe a disposizione dal DCCI.

Il DCCI avrà cura di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza per il proprio personale, e si occuperà dell'individuazione dei materiali e delle attrezzature necessari per le varie fasi operative.

L'Accordo è senza oneri per le parti salvo concordare diversamente, di volta in volta, sulla base di specifiche ulteriori esigenze che si rendano necessarie.

Articolo 17

Registrazione e oneri fiscali

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972.

Articolo 18

Foro competente

Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere in merito al presente Accordo, si dichiara competente il Foro di Reggio Calabria.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente accordo. Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Articolo 20

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti al presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

Per il MArRC
Il Direttore
Fabrizio Sudano

Per il DCCI
Direttore
Luca Banfi